



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**



Protocollo: n. 88970

Rif.:

Allegati:

Roma, 30 giugno 2009

Alle Aree Centrali

Agli Uffici di diretta Collaborazione  
del Signor Direttore

Al Sig. Dirigente di Vertice di diretta  
Collaborazione del Signor Direttore

Al Servizio Autonomo Interventi nel  
Settore Agricolo

S E D E

Alle Direzioni Regionali delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

**OGGETTO:** Nuove regole sulla presentazione della dichiarazione di esportazione ed avvio della seconda fase dell' ECS (Export Control System)

Al Dipartimento Finanze  
[df.dirgen.segreteria@finanze.it](mailto:df.dirgen.segreteria@finanze.it)

All'Agenzia delle Entrate  
[ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it](mailto:ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it)

Al Comando Generale della Guardia di  
Finanza – Ufficio operazioni  
[urp@gdf.it](mailto:urp@gdf.it)

All'Istituto Nazionale di Statistica  
[pres@istat.it](mailto:pres@istat.it)

All'Unione Italiana delle Camere di Commercio,  
Industria, Agricoltura e Artigianato  
[segreteria.generale@unioncamere.it](mailto:segreteria.generale@unioncamere.it)

Alla Camera di Commercio  
Internazionale  
[icc@cciitalia.org](mailto:icc@cciitalia.org)

Alla Confederazione Generale  
dell'Industria Italiana  
[dg@confindustria.it](mailto:dg@confindustria.it)

Alla Confederazione Generale Italiana  
del Commercio e del Turismo  
[confcommercio@confcommercio.it](mailto:confcommercio@confcommercio.it)

Alla Confederazione Generale  
dell'Agricoltura  
[direzione@confagricoltura.it](mailto:direzione@confagricoltura.it)

Alla Confederazione Generale Italiana  
dell'Artigianato  
[confartigianato@confartigianato.it](mailto:confartigianato@confartigianato.it)

Al Consiglio Nazionale degli  
Spedizionieri Doganali  
[info@cnsd.it](mailto:info@cnsd.it)

All'Associazione Nazionale  
Spedizionieri Doganali  
[anasped@confcommercio.it](mailto:anasped@confcommercio.it)

All'Associazione Nazionale Centri di  
Assistenza doganale  
[info@assocad.it](mailto:info@assocad.it)

Alla Federazione Nazionale delle  
Imprese di Spedizioni Internazionali  
[fedespedi@fedespedi.it](mailto:fedespedi@fedespedi.it)

Alla Confetra - Confederazione Generale  
Italiana dei Trasporti e della Logistica  
[confetra@confetra.com](mailto:confetra@confetra.com)

All'ANPAN [anpan@village.it](mailto:anpan@village.it)

All'Associazione dei Porti Italiani  
[info@assoporti.it](mailto:info@assoporti.it)

Assiterminal  
[terminalporti@assiterminal.it](mailto:terminalporti@assiterminal.it)

Assologistica [milano@assologistica.it](mailto:milano@assologistica.it)

Alla ANAEE  
[info@anaee.it](mailto:info@anaee.it)

All' ASSICC  
[info@assicconline.it](mailto:info@assicconline.it)

All' Assobirra  
[assobirra@assobirra.it](mailto:assobirra@assobirra.it)

All' Assodistil  
[assodistil@assodistil.it](mailto:assodistil@assodistil.it)  
[direzione@assodistil.it](mailto:direzione@assodistil.it)

Alla Assocostieri  
[assocostieri@assocostieri.it](mailto:assocostieri@assocostieri.it)

Alla Assogasliquidi  
[assogasliquidi@federchimica.it](mailto:assogasliquidi@federchimica.it)

Alla Assopetroli  
[assopetroli@confcommercio.it](mailto:assopetroli@confcommercio.it)

Alla Federchimica  
[sosa@federchimica.it](mailto:sosa@federchimica.it)

Alla Federvini  
[federvini@federvini.it](mailto:federvini@federvini.it)

Alla Unione Petrolifera  
[sbariggia@unione petrolifera.it](mailto:sbariggia@unione petrolifera.it);  
[ufficiostampa@unione petrolifera.it](mailto:ufficiostampa@unione petrolifera.it)

All' Assocarboni – Ass. Gen. Operatori  
Carboni  
[assocarboni@assocarboni.it](mailto:assocarboni@assocarboni.it)

Alla Federutility  
[affarigenerali@federutility.it](mailto:affarigenerali@federutility.it)

All' Associazione Italiana delle Imprese  
Cosmetiche  
[unipro@unipro.org](mailto:unipro@unipro.org)

All' Istituto Nazionale Grappa  
[segreteria@istitutograppa.org](mailto:segreteria@istitutograppa.org)

## **PREMESSA**

In attuazione del Regolamento CE 648/05, con i Regolamenti CE n. 1875/06, n. 273/09, n. 312/09 e n. 414/09 sono state apportate modifiche alle Disposizioni di Applicazione del Codice doganale approvate con reg. CEE 2454/93 (d'ora in avanti

DAC) tra l'altro in riferimento al regime dell'esportazione, disciplinando le modalità di presentazione della dichiarazione doganale nonché le nuove funzionalità del sistema ECS Fase2 che trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio p.v. (vedasi al riguardo anche la nota n.75522 del 19 giugno 2009 dell'Area centrale tecnologie per l'innovazione e la circolare 15D del 23 giugno 2009).

In particolare, con l'art.592septies delle DAC sono stati introdotti per il regime dell'esportazione due tipi di dichiarazione contenenti i dati ritenuti necessari al fine di effettuare l'analisi dei rischi ai fini "sicurezza":

**a) la dichiarazione doganale di esportazione con i dati sicurezza**, disciplinata dagli artt. 787 e segg. delle DAC e contenente gli elementi attualmente previsti per la dichiarazione doganale e individuati dall'allegato 37 a cui devono essere aggiunti i dati sicurezza previsti dall'allegato 30bis. Tale dichiarazione deve essere inviata entro il tempo limite stabilito, a seconda del mezzo di trasporto, dall'art. 592ter con riferimento al momento di uscita della merce dal territorio comunitario come specificato nel successivo paragrafo 3. **In sintesi l'attuale dichiarazione doganale, deve essere presentata in formato elettronico, contenere anche i dati sicurezza ed essere presentata con una tempistica tale da garantire l'esecuzione dell'analisi dei rischi ai fini sicurezza ed i relativi controlli, prima che la merce esca dalla Comunità.**

**b) la dichiarazione sommaria di uscita.** Disciplinata dall'art. 842bis e segg. delle medesime DAC, è presentata all'ufficio di uscita dalla Comunità per merce per la quale non è previsto l'obbligo della presentazione di una dichiarazione doganale.

Peraltro, l'art. 2 del reg. CEE n. 273/09 ha disposto che dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sommaria di uscita di cui agli artt. 842bis e segg. del reg. CEE 2454/93 non è obbligatoria per gli operatori economici.

**Nella presente nota, quindi, si fa esclusivo riferimento alla dichiarazione di esportazione di cui alla lettera a), per la quale resta fermo l'obbligo di presentazione elettronica con i dati sicurezza dal 1° luglio 2009.**

## **1. La dichiarazione doganale di esportazione.**

Già a decorrere dal 1° luglio 2007, le modifiche apportate alle Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale sul regime dell'esportazione hanno consentito l'avvio dell'applicazione della Fase 1 del sistema comunitario ECS .

I medesimi regolamenti comunitari hanno inoltre previsto ulteriori modifiche al regime dell'esportazione che riguardano soprattutto l'applicazione di misure di "sicurezza" e che trovano, invece, applicazione dal 1° luglio 2009.

Le principali novità riguardano:

- 1) l'obbligo di invio della dichiarazione doganale di esportazione in formato elettronico;
- 2) la compilazione della dichiarazione doganale con i dati sicurezza di cui all'allegato 30bis delle DAC;
- 3) l'invio preventivo della dichiarazione doganale entro un tempo limite previsto, a seconda delle modalità di trasporto della merce, dall'articolo 592ter delle DAC.

**Le novità riguardano le dichiarazioni di esportazione definitiva, esportazione temporanea e riesportazione (per queste ultime ad eccezione dei casi in cui non sia obbligatoria una dichiarazione in dogana) anche se alla dogana di uscita le merci sono accompagnate da un documento diverso dal DAE (procedure disciplinate dall'art. 793, p.2 lett b-contratto di trasporto unico a destinazione di paesi terzi, dall'art.796ter-esportazione abbinata a transito e dall' art.796quater- esportazione di merci in regime di sospensione di accisa).**

#### **1.1. Invio della dichiarazione in formato elettronico.**

L'art. 787 delle DAC dispone che a decorrere dal 1° luglio 2009, le dichiarazioni doganali per operazioni di esportazione svolte in procedura ordinaria o in procedura domiciliata sono inviate in formato elettronico.

Come già illustrato nella nota prot. 1434 del 3 maggio 2007 da questa Agenzia, ai sensi dell'art. 285, par. 1, lett.a), delle DAC per le procedure di domiciliazione dal 1° luglio 2009 non è più possibile l'utilizzo della procedura basata sull'invio del preavviso e della dichiarazione complementare.

Pertanto, anche per tali operazioni, a decorrere dalla predetta data, si applicano le modalità indicate nella citata nota n.75522 del 19 giugno 2009 dell'Area centrale tecnologie per l'innovazione.

Si rammenta che il sistema comunitario ECS non supporta da un punto di vista tecnico le dichiarazioni doganali contenenti i dati ridotti relativi alla dichiarazione semplificata/domiciliata/incompleta di cui alla tabella 7 dell'allegato 30bis. Pertanto anche nelle procedure domiciliate, decorre dal 1° luglio 2009 l'obbligo di presentazione della dichiarazione di esportazione completa, comprensiva dei dati sicurezza, in coerenza con quanto esplicitato nella Parte D degli "Orientamenti sull'esportazione e

uscita nel contesto del Reg. CE n. 648/2005” in fase di pubblicazione a cura della Commissione Europea.

Per le operazioni di esportazione svolte fino al 30 giugno 2009 con modalità cartacee (preavviso e DAU esemplare 3), per le quali le dichiarazioni complementari sono presentate nei giorni successivi al 1° luglio, resta ferma l’osservanza delle precedenti regole.

## **1.2 ECS Fase 2. Procedura di “fall-back” o procedura di soccorso.**

Ai sensi dell’art. 787, p.2, lett. a) e b) del reg. CEE 2454/93 , come modificato dal reg. CE 414/09, l’utilizzo del sistema cartaceo è ammesso solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui non funzioni il sistema informatico dell’autorità doganale o dell’operatore.

La dichiarazione di esportazione in tale procedura deve essere riconoscibile da ogni parte coinvolta nell’operazione e per questo deve essere utilizzato solo ed esclusivamente il formulario relativo al documento amministrativo unico esportazione/sicurezza conforme al modello figurante nell’allegato 45 duodecies e di una distinta degli articoli esportazione/sicurezza conforme al modello figurante nell’allegato 45 terdecies delle DAC.

In tali casi, la procedura che sarà compiutamente illustrata all’Allegato IV dei citati “Orientamenti sull’esportazione e uscita nel contesto del Reg. CE n. 648/2005” prevede, fatto salvo quanto precisato nella citata nota dell’Area centrale tecnologie per l’innovazione al paragrafo G), quanto di seguito specificato.

### **1.2.1. Procedura di fall-back in caso di malfunzionamento del sistema informatico dell’Agenzia**

A) Procedura ordinaria.

La dichiarazione doganale deve essere compilata e presentata all’ufficio di esportazione in tre copie conformemente agli allegati 37, 38 e 45 duodecies/terdecies delle DAC.

La dichiarazione deve essere registrata nei corrispondenti registri manuali dall’ufficio di esportazione ed il numero così attribuito sarà riportato nella Casella A del DAU esportazione/sicurezza (DES).

Nelle tre copie della dichiarazione cartacea deve essere fatto esplicito riferimento all'utilizzo della procedura di "fall-back" apponendo un timbro di cui si riporta lo specimen, avente dimensioni 26 x 59 mm, ad inchiostro rosso.

<p style="text-align: center;"><b>ECS FALLBACK PROCEDURE</b></p> <p style="text-align: center;"><i>NO DATA AVAILABLE IN THE SYSTEM</i></p> <p><i>INITIATED ON</i> _____ <i>(Date/hour)</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nella medesime copie deve essere apposto anche il timbro doganale dell'ufficio di esportazione.

L'Ufficio di uscita che riceve la copia 3 della dichiarazione cartacea provvede, dopo aver effettuato gli adempimenti di uscita ad apporre il timbro doganale, comprensivo di data e firma del funzionario, sul retro dello stesso e a restituirlo alla persona che lo ha consegnato.

#### B) Procedura domiciliata

Nel caso di procedura domiciliata, l'operatore attiva la procedura che prevede l'emissione del preavviso e della successiva dichiarazione complementare, con gli adattamenti determinati dalla procedura sopra descritta in ordine ai formulari e al timbro relativo alla procedura di fall-back.

### **1.2.2. Procedura di fall-back in caso di malfunzionamento del sistema elettronico dell'operatore**

Si applicano, a seconda della procedura utilizzata, le modalità indicate al precedente paragrafo 1.2.1., lettere A) e B).

In aggiunta, l'operatore produce, all'atto di presentazione della dichiarazione doganale o del preavviso, una richiesta in cui motiva le ragioni per le quali chiede l'utilizzo della procedura di fall-back e ne comunica l'orario di inizio.

### **1.2.3. – Procedura di fall-back all'ufficio di uscita**

Nel caso in cui una operazione sia iniziata in ECS ed il malfunzionamento del sistema si verifichi all'ufficio di uscita, quest'ultimo riporta i risultati del controllo nella

casella K del medesimo esemplare. Non appena il sistema riprende la propria funzionalità l'ufficio di uscita registra i dati riportati sul DAE a sistema e conclude l'operazione inviando il messaggio "risultati di uscita".

### **1.3 – Documenti da presentare all'ufficio doganale di uscita per operazioni gestite in ECS fase2**

Ai sensi dell'art. 793, p. 1, delle DAC le merci, oggetto di dichiarazione doganale inviata e svincolata per l'esportazione a far data del 1° luglio 2009, devono essere presentate all'ufficio doganale di uscita insieme al DAE (Documento Accompagnamento Esportazione) di cui all'allegato 45octies e 45 nonies delle DAC.

L'esemplare 3 cartaceo è, quindi, accettato solo nel caso di procedura di fall-back di cui al precedente paragrafo 1.2..

## **2 Compilazione della dichiarazione doganale con indicazione dei dati sicurezza**

### **2.1. Dati richiesti**

I dati da inserire sono quelli attualmente richiesti ai sensi dell'allegato 37 delle DAC integrati con i dati sicurezza di cui all'allegato 30bis delle medesime DAC.

Si ricorda che dal 1° luglio 2009 entrano in vigore le norme sul codice di identificazione degli operatori economici EORI di cui agli artt. da 4 duodecies a 4 univicies delle DAC. Per le dichiarazioni di esportazione, il codice EORI deve obbligatoriamente essere indicato da parte del dichiarante/rappresentante (casella 14).

Il codice va altresì obbligatoriamente indicato per lo speditore/esportatore (casella 2); per quanto concerne invece il destinatario (casella 8), il codice EORI va indicato qualora noto al dichiarante.

Al riguardo si richiama la nota prot. 82556 del 17.6.2009 dell'Area Centrale Tecnologie per l'Innovazione reperibile nel sito web dell'Agenzia.

### **2.2. Presentazione di una dichiarazione doganale senza i dati sicurezza.**

Come precedentemente esposto, tutte le dichiarazioni di esportazione devono contenere oltre ai dati abituali di cui agli allegati 37 e 38 delle DAC anche i dati sulla sicurezza di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 30bis delle medesime DAC.

Ai sensi dell'art. 592bis, per le seguenti merci è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione doganale con i dati sicurezza e, conseguentemente, anche dal rispetto dei limiti di tempo di cui al successivo paragrafo 3:

- a) energia elettrica;
- b) merci esportate mediante conduttura;
- c) lettere, cartoline e stampe anche su supporto elettronico;
- d) merci trasportate in conformità alla convenzione dell'Unione postale universale;
- e) merci trasportate con qualsiasi altro atto ai sensi degli artt. 231 e 233 delle DAC, fatta eccezione per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;
- f) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
- g) merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale orale ai sensi degli artt. 226, 227 e dell'art. 229, p.2, fatta eccezione per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;
- h) merci corredate da carnet ATA e CDP;
- i) merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro delle Convenzioni tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
- j) merci trasportate a bordo di navi che effettuano servizio di linea regolare debitamente autorizzate ai sensi dell'art. 313ter, e merci trasportate su navi o aeromobili che circolano tra porti o aeroporti comunitari senza effettuare uno scalo intermedio in alcun porto o aeroporto situato al di fuori del territorio doganale comunitario;
- k) armi e attrezzature militari portate fuori dal territorio doganale della Comunità dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro su mezzi di trasporto militari o usati esclusivamente dalle autorità militari;
- l) merci portate fuori dal territorio della Comunità direttamente su piattaforme di perforazione o di produzione gestite da persone stabilite nel territorio comunitario;

m) merci in una spedizione che abbia valore intrinseco non superiore a 22 euro sempre che sia possibile con l'accordo dell'operatore effettuare l'analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute o fornite dal sistema usato dall'operatore economico;

E' previsto altresì il suddetto esonero per le merci esportate verso la Norvegia e la Svizzera in forza di accordi adottati in data 25 giugno 2009 tra la Comunità ed i suddetti Paesi. In base a tali accordi, in corso di formalizzazione ma in applicazione a titolo transitorio fin dal 1° luglio 2009, le Parti contraenti hanno infatti rinunciato all'applicazione delle misure doganali di sicurezza ai trasporti di merci tra i rispettivi territori doganali.

### **2.3 Riduzione dei dati sicurezza per gli AEOS e AEOF**

Possono beneficiare della riduzione dei dati sicurezza di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 30bis, i titolari di Certificato AEOS o AEOF tenuti, come dichiaranti, (casella 2) alla presentazione di una dichiarazione doganale.

Usufruiscono di tale beneficio anche coloro che presentano la dichiarazione doganale in qualità di rappresentanti (casella 14) dei soggetti di cui al precedente paragrafo, a condizione che anche il dichiarante (casella 2) sia titolare della certificazione AEO sopra riportata. e che per entrambi sia indicato il relativo codice EORI.

### **3. Tempo limite previsto per la presentazione delle dichiarazioni**

Ai sensi degli artt. da 592 ter a 592 septies delle DAC, è fatto obbligo di presentare la dichiarazione doganale con i dati sicurezza entro un tempo limite, determinato con riferimento al momento dell'uscita dalla Comunità, differenziato in relazione alla modalità di trasporto della merce.

Come già specificato, la tempistica prevista dall'art.592ter è finalizzata a consentire all'Ufficio di esportazione che ha ricevuto la dichiarazione doganale di effettuare l'analisi dei rischi ed i relativi controlli prima dell'uscita della merce dal territorio della Comunità.

L'articolo 592bis delle DAC stabilisce i casi in cui il tempo limite per la presentazione anticipata della dichiarazione doganale non è applicato. In tale caso la dichiarazione doganale continua ad essere presentata nei tempi abituali.

#### **4. Disposizioni particolari per le provviste di bordo per navi ed aeromobili**

In caso di rifornimento di:

- pezzi e parti di ricambio di navi e aeromobili utilizzati per la riparazione e la manutenzione degli stessi;
- carburanti, lubrificanti e gas necessari per l'utilizzazione di macchinari e apparati a bordi di navi o aerei;
- prodotti alimentari da utilizzare a bordo di navi e aeromobili,

la dichiarazione elettronica con i dati sicurezza dovrebbe essere presentata almeno 15 minuti prima che tali mezzi lascino il territorio doganale della Comunità.

Tuttavia, poiché nel corso delle discussioni in sede comunitaria è risultato che tale procedura è di difficile applicazione, la Commissione Europea ha preannunciato la predisposizione di modifiche normative sull'argomento.

Si fa riserva pertanto di successive comunicazioni, sulla base degli sviluppi della questione in sede comunitaria e dell'adozione degli Orientamenti menzionati al paragrafo 1.1.

**Nel frattempo, dal 1° luglio, continuano ad essere applicate le attuali procedure.**

#### **5. Informazioni disponibili all'ufficio di uscita. Consegna del manifesto MMP**

Ai sensi dell'art. 793bis, par. 1, e 796quinquies, l'ufficio doganale di uscita sorveglia l'uscita fisica delle merci dal territorio della Comunità ed effettua gli opportuni controlli fondati sull'analisi dei rischi. Al fine di consentire a tale ufficio di espletare i suddetti adempimenti, è necessario che i soggetti che sono direttamente o indirettamente coinvolti nelle operazioni di uscita (operatori portuali o aeroportuali coinvolti nel carico della merce sul mezzo di trasporto, persone che accedono ai sistemi portuali o aeroportuali, agenti o trasportatori, gestori di depositi di temporanea custodia o infine rappresentati delle predette categorie) forniscano, con immediatezza, le informazioni sull'uscita della merce. Ciò, come stabilito negli Orientamenti comunitari sull'esportazione, anche per evitare il ripetersi delle problematiche insorte presso gli uffici di uscita che hanno determinato la mancata chiusura di un notevole numero di operazioni nel corso dell'ECS fase1.

## **6. ECS Fase2. Procedura di richiesta di informazioni o “follow-up” da parte degli uffici di esportazione. Prova dell’uscita della merce dal territorio doganale della Comunità**

L’articolo 796 quinquies, p.2, delle DAC prevede che l’ufficio di uscita, sulla base delle informazioni disponibili, certifichi l’uscita della merce dal territorio doganale della Comunità, inviando al competente ufficio di esportazione. il messaggio “risultati d’uscita” al massimo il giorno lavorativo successivo all’uscita effettiva della merce.

L’articolo 796 quinquies bis delle DAC detta le regole di avvio, da parte dell’ufficio di esportazione, della procedura di ricerca “follow-up” dei movimenti ECS per i quali detto ufficio non abbia ricevuto il “messaggio di uscita” dalla competente dogana di uscita dopo 90 giorni dalla data di svincolo della merce.

I casi in cui è attivata la procedura di ricerca da parte dell’ufficio di esportazione sono i seguenti:

- a) d’iniziativa dell’ufficio di esportazione se, decorsi 90 giorni dallo svincolo delle merci, tale ufficio non ha ricevuto il messaggio “risultati di uscita” da parte dell’ufficio di uscita;
- b) d’iniziativa del soggetto che ha presentato la dichiarazione di esportazione, anche prima dei 90 giorni previsti per l’uscita della merce, qualora tale soggetto sia a conoscenza del fatto che la merce ha lasciato il territorio comunitario.

L’Ufficio di esportazione può attivare la procedura di ricerca solo previa comunicazione da parte dell’operatore economico della data di uscita e della dogana presso cui la merce è uscita.

Sulla base di tali informazioni, invia il messaggio di richiesta chiusura movimento all’ufficio di uscita. Se l’ufficio di uscita non conferma l’uscita delle merci, entro 10 giorni l’ufficio di esportazione informa l’esportatore o il dichiarante e richiede le prove alternative dell’avvenuta uscita delle merci.

Sulla base delle disposizioni contenute all’art. 796 quinquies bis delle DAC, si dispone che in tale evenienza l’operatore economico presenti i seguenti documenti:

- a) la prova del pagamento oppure la fattura di vendita,

unitamente a

- b) copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale della Comunità oppure un documento di trasporto con attestazione di arrivo a destino del rappresentante del vettore.

Una volta avuta evidenza dell'uscita della merce dal territorio comunitario, l'ufficio di esportazione chiude il movimento a sistema e ne dà comunicazione all'ufficio di uscita. L'Ufficio di esportazione notifica l'uscita all'interessato secondo le regole stabilite per l'ECS fase1.

Nel caso in cui l'ufficio di esportazione, entro 150 giorni dalla data di svincolo delle merci, non abbia ricevuto il messaggio di uscita o non abbia avuto dall'esportatore la prova dell'uscita della merce, può invalidare la dichiarazione informando la persona che ha presentato la stessa.

**Si fa presente che tale procedura si applica per le operazioni che hanno inizio alla data del 1° luglio 2009 e gestite con l'ECS Fase2.**

**Si raccomanda, quindi, agli operatori economici di tenere a mente le presenti disposizioni ai fini di una eventuale richiesta di prove alternative per comprovare l'uscita fisica delle merci dal territorio comunitario.**

**Si coglie l'occasione per comunicare agli uffici doganali e agli operatori economici interessati al procedimento di chiusura delle operazioni scadute dell'ECS Fase1 che tale procedimento si protrarrà oltre la data precedentemente stabilita (30 giugno 2009) essendo tuttora in corso la fase del procedimento concordato a livello comunitario che prevede il coinvolgimento degli uffici di uscita e di esportazione.**

**Si fa riserva di pubblicizzare l'avvio della fase che vedrà eventualmente coinvolti gli operatori nazionali.**

\*\*\*\*\*

Le Direzioni regionali provvederanno alla massima diffusione della presente nota vigilando sulla corretta e puntuale applicazione della stessa da parte degli Uffici doganali non mancando di rappresentare eventuali difficoltà applicative.

*Il Direttore dell'Area Centrale*

Ing. Walter De Santis

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.39/93”